

ORIENTAMENTI DI VIGILANZA IN MATERIA DI FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI *CROWDFUNDING* PER LE IMPRESE

1. PREMESSA

Il Regolamento (UE) 2020/1503 (di seguito Regolamento CF) ⁽¹⁾, applicabile a partire dal 10 novembre 2021, definisce regole uniformi a livello europeo per la prestazione di servizi di *crowdfunding* per le imprese. Esso è integrato da misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (*regulatory technical standard* – RTS e *implementing technical standard* – ITS) adottate dalla Commissione europea su proposta dell’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority* – EBA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority* – ESMA) ⁽²⁾, che disciplinano in modo puntuale alcuni aspetti di rilievo centrale per l’operatività dei fornitori di servizi di *crowdfunding*. Il Regolamento CF e le norme tecniche sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali, senza necessità di recepimento.

A livello nazionale, il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, di modifica del TUF, in attuazione del Regolamento CF ha, tra l’altro, individuato la Banca d’Italia e la Consob quali autorità competenti per l’esercizio dei poteri autorizzativi, regolamentari, di supervisione e sanzionatori sui fornitori di servizi di *crowdfunding*.

In base alle nuove regole, i servizi di *crowdfunding*, basati sia sul prestito (*lending-based*) ⁽³⁾ sia sull’investimento (*investment-based*) ⁽⁴⁾, possono essere prestati da intermediari vigilati (banche, intermediari *ex art. 106* del TUB, IP, IMEL e SIM) oppure da soggetti specializzati, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti.

A differenza di quanto previsto per gli intermediari vigilati, per i quali le previsioni sulla prestazione dei servizi di *crowdfunding* si aggiungono alle specifiche discipline di settore, alle quali essi restano soggetti ⁽⁵⁾, per i fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* la

⁽¹⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R1503>

⁽²⁾ Gli RTS e gli ITS sono disponibili sul sito della Commissione ai seguenti link digitando nella stringa di ricerca il termine “*crowdfunding*”:

<https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs?lang=en>;

<https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/implementingActs?lang=en>.

⁽³⁾ Per “*lending-based*” *crowdfunding* si intende “*l’intermediazione nella concessione di prestiti*” di cui all’art. 2(1)(a)(i) del Regolamento CF.

⁽⁴⁾ Per “*investment-based*” *crowdfunding* si intende il “*collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all’allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding*”, di cui all’art. 2(1)(a)(ii) del Regolamento CF.

⁽⁵⁾ Ove del caso, il Regolamento CF contiene specifiche previsioni di raccordo (cfr., art. 11(3)(4) in materia

disciplina di vigilanza è compendiata nel Regolamento CF e negli RTS e ITS attuativi sopra richiamati; solo per alcuni aspetti specifici la disciplina direttamente applicabile è integrata da disposizioni attuative emanate – nei limiti consentiti dalle stesse norme europee – dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze. Per agevolare l'omogenea e corretta applicazione dei principi e delle norme previste dal Regolamento CF e dagli RTS e ITS attuativi da parte dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* e modularne la declinazione alla luce del carattere specializzato della loro operatività, che al contempo può articolarsi in tipologie di servizi differenti, nei paragrafi successivi sono definiti specifici orientamenti di vigilanza in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e *due diligence* sui titolari dei progetti.

2. ORIENTAMENTI DI VIGILANZA

I presenti Orientamenti, che si indirizzano ai soli fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* ⁽⁶⁾, riguardano in particolare il sistema di amministrazione e di controllo (*i.e.* requisiti generali di organizzazione, sistema di gestione dei rischi, esternalizzazione di funzioni), l'idoneità degli esponenti e gli obblighi di *due diligence* sui titolari dei progetti. Essi rappresentano le modalità con le quali la Banca d'Italia, per gli ambiti di propria competenza, si attende che siano osservate le disposizioni europee e nazionali applicabili ai suddetti soggetti.

Gli Orientamenti di vigilanza non sono obbligatori. I fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* comunicano, in fase di autorizzazione e, successivamente, nell'ambito dell'informativa resa su base periodica tramite la relazione sulla struttura organizzativa, l'intenzione di adottare misure diverse da quelle qui indicate per rispettare la disciplina loro applicabile. Se le misure adottate non risultano efficaci ed adeguate per assicurare il rispetto della disciplina applicabile, la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, può adottare i provvedimenti di vigilanza previsti dalla legge.

2.1 Sistema di amministrazione e controllo

Requisiti generali di organizzazione

In linea con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento CF, il fornitore di servizi di *crowdfunding* adotta dispositivi di *governance* e un assetto organizzativo che garantiscano una gestione efficace e prudente. Tali dispositivi dovrebbero essere adeguati alla dimensione e complessità operativa del fornitore di servizi di *crowdfunding*, inclusa la tipologia delle attività svolte (es., *investment-based crowdfunding*; *lending-based crowdfunding*; gestione individuale di portafogli di prestiti).

A tal fine, il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe definire e applicare:

1. dispositivi di governo societario solidi, che comprendono processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni, ossia l'insieme delle responsabilità e dei compiti assegnati per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale;
2. un sistema di gestione dei rischi e di controllo interno ("SGRC") per la gestione e il controllo di tutti i rischi aziendali;

di requisiti prudenziali).

⁽⁶⁾ Per gli altri intermediari che possono prestare servizi di *crowdfunding* (banche, intermediari *ex art.* 106 del TUB, IP, IMEL e SIM) restano ferme le disposizioni presenti nelle rispettive discipline di settore.

3. efficaci flussi interni di comunicazione delle informazioni, anche al fine di assicurare agli organi aziendali ⁽⁷⁾ la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
4. politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità attribuite e conosca le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie funzioni;
5. politiche e procedure amministrative e contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e le norme applicabili.

Il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe controllare e valutare con regolarità l'applicazione, l'adeguatezza e l'efficacia di tali requisiti organizzativi e adottare misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Ruolo degli organi aziendali

Gli organi aziendali assumono un ruolo fondamentale per la definizione di un sistema di governo e di un SGRC adeguati ed efficaci. A questo fine, la forma giuridica e i sistemi di governo societario dovrebbero essere adeguati alla dimensione e alla complessità operativa, inclusa la tipologia delle attività svolte dal fornitore di servizi di *crowdfunding* ⁽⁸⁾. La composizione degli organi aziendali, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, dovrebbe garantire l'efficace assolvimento dei loro compiti.

La ripartizione di competenze tra gli organi aziendali e, in caso di organi collegiali, all'interno di ciascuno di essi dovrebbe essere definita in modo chiaro, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalità aziendale e concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica.

L'operato degli organi aziendali dovrebbe essere adeguatamente documentato nei verbali per consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte, illustrando in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni e le loro motivazioni. Il fornitore di servizi di *crowdfunding*, tenuto conto della sua dimensione e complessità operativa, inclusa la tipologia delle attività svolte, valuta l'opportunità di istituire un organo di controllo collegiale o monocratico, il quale, in aggiunta alle attribuzioni previste dal codice civile e dalle disposizioni statutarie, dovrebbe:

- vigilare, nel rispetto delle attribuzioni dell'organo di amministrazione e collaborando con esso, sulla funzionalità del SGRC e accertare l'efficacia delle funzioni coinvolte e l'adeguato coordinamento tra le stesse;
- valutare il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- promuovere interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

⁽⁷⁾ Per organi aziendali si intendono l'organo di amministrazione e, ove presente, l'organo di controllo, di cui al Regolamento CF e ai relativi Regolamenti delegati di attuazione. Per organo di amministrazione si intende l'organo di gestione di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) 2020/1503.

⁽⁸⁾ Con riferimento ai compiti dell'organo di amministrazione del fornitore di servizi di *crowdfunding*, resta fermo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento CF.

Requisiti degli esponenti aziendali

In linea con quanto previsto dal Regolamento CF, le persone fisiche responsabili della gestione del fornitore dei servizi di *crowdfunding* (di seguito “esponenti”) ⁽⁹⁾, oltre a soddisfare i requisiti di onorabilità, possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze per assicurare l’efficace e corretta amministrazione, direzione e controllo del fornitore di servizi di *crowdfunding*. A tal fine, l’organo competente per la valutazione dell’idoneità ai sensi dell’art. 13, comma 5, del TUF, come richiamato dall’art. 4-*sexies*.1, comma 6, lettera f), dello stesso Testo Unico ⁽¹⁰⁾, dovrebbe prendere in considerazione la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e l’esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso. A questi fini potrebbe rilevare l’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali svolta ai sensi del previgente art. 50-*quinquies* del TUF, come pure il possesso di una comprovata esperienza negli ambiti e per i tempi individuati nella abrogata disciplina in materia di requisiti di professionalità adottata dalla Consob in attuazione del previgente art. 50-*quinquies* del TUF ⁽¹¹⁾. L’organo competente dovrebbe valutare se la conoscenza teorica e l’esperienza pratica dell’esponente siano idonee rispetto: 1) ai compiti inerenti al ruolo ricoperto (es. lo svolgimento di incarichi esecutivi) e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche; 2) alle caratteristiche del fornitore e del gruppo a cui esso eventualmente appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni, complessità operativa (inclusa la tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi), mercati di riferimento (es. *real estate*, *energy*, *start up* e *SME*, *High Tech*, ecc.) e Paesi in cui opera. In caso di specifiche e limitate carenze dell’esponente, l’organo competente può valutare se adottare misure necessarie a colmarle ⁽¹²⁾.

In linea con quanto previsto dal Regolamento CF, gli esponenti dedicano tempo sufficiente allo svolgimento dei loro incarichi. A tal fine, l’organo competente dovrebbe prendere in considerazione, all’atto della nomina dell’esponente e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, le informazioni fornite dall’esponente ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/2112 in relazione al tempo da dedicare all’esercizio delle sue funzioni. A tale scopo, l’esponente dovrebbe essere messo a conoscenza del tempo che il fornitore ha stimato come necessario per l’efficace svolgimento dell’incarico ⁽¹³⁾.

L’organo competente, qualora riscontri che la disponibilità di tempo non è sufficiente, valuta se chiedere all’esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere

⁽⁹⁾ Secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/2112 di attuazione del Regolamento CF, il possesso dei requisiti in capo ai responsabili della gestione del fornitore dei servizi di *crowdfunding* deve essere soddisfatto da ciascuna persona fisica che è membro dell’organo di amministrazione o di controllo del fornitore e da ciascuna persona fisica che dirige di fatto l’attività. Tenuto conto di questa previsione e dell’esigenza di assicurarne una coerente applicazione in base alla normativa societaria e finanziaria applicabile a livello nazionale, ai fini dei presenti Orientamenti rientrano nella nozione di esponenti coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

⁽¹⁰⁾ Per organo competente si intende l’organo di appartenenza e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, l’organo che li ha nominati. Per i soggetti che sono componenti di un organo monocratico, il possesso dei requisiti è attestato da un’autodichiarazione del soggetto interessato, che confermi in modo dettagliato la presenza dei requisiti.

⁽¹¹⁾ Cfr. art. 9, commi 2 e 3, dell’abrogato Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line*, adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.

⁽¹²⁾ Può costituire una misura correttiva, ad esempio, la richiesta all’esponente di svolgere corsi di formazione o la modifica dei compiti o del ruolo attribuiti all’esponente, ivi incluse le eventuali deleghe. La possibilità di colmare specifiche e limitate carenze non riguarda il requisito di onorabilità.

⁽¹³⁾ Se del caso, le stime formulate dal fornitore e le valutazioni sulla disponibilità di tempo dovrebbero tenere conto anche della circostanza che l’incarico è ricoperto all’interno di un organo monocratico.

specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero se adottare misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici ⁽¹⁴⁾.

Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno

In linea con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento CF, il fornitore di servizi di *crowdfunding* adotta un SGRC che garantisca una gestione efficace e prudente. A tal fine, il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe dotarsi di un SGRC proporzionato alla propria dimensione e complessità operativa, inclusa la tipologia di attività svolte.

Il SGRC è inteso come l'insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure finalizzate ad assicurare: i) un'efficace gestione e controllo dei rischi a cui la società è esposta; ii) la verifica della conformità dell'attività svolta con le norme di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili e con le procedure interne che la società ha definito per osservarle.

Il fornitore di servizi di *crowdfunding* definisce un processo di gestione dei rischi attraverso l'individuazione di un insieme di regole, procedure, risorse (umane ⁽¹⁵⁾, tecnologiche e organizzative) e attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare, nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi che il fornitore assume o può assumere nelle diverse attività svolte, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno. Per il fornitore di servizi di *crowdfunding*, assumono particolare rilievo i rischi operativi, inclusi i rischi ICT e di sicurezza, e quelli di natura legale e reputazionale.

Il fornitore che svolge esclusivamente il servizio di "*investment-based*" *crowdfunding* valuta, nel caso di dimensione e complessità operativa ridotte, di identificare almeno un/una esponente con specifiche deleghe in materia di controlli all'interno dell'organo di amministrazione, sempre che sia costantemente assicurata l'efficacia del SGRC anche mediante una composizione quali-quantitativa dell'organo stesso adeguata all'assunzione di questi compiti ⁽¹⁶⁾. Tale componente possiede professionalità e competenze adeguate per l'esercizio dei compiti attribuiti e non è destinatario/a di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia ⁽¹⁷⁾.

Negli altri casi, per il fornitore di servizi di *crowdfunding* si ritiene adeguato un assetto del SGRC che preveda almeno l'istituzione di funzioni di controllo articolate come di seguito, nel rispetto del criterio di proporzionalità (dimensione e complessità operativa) e dell'efficacia dei controlli; a tal fine il fornitore di servizi di *crowdfunding*:

- dovrebbe istituire funzioni di controllo di conformità alle norme e di gestione dei rischi (cd. controlli di secondo livello), che potrebbero essere accentrate in un'unica funzione;
- valuta se identificare all'interno dell'organizzazione aziendale una funzione di revisione interna (*internal audit*) che effettui una valutazione periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del SGRC, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. In tal caso, il fornitore di servizi di *crowdfunding* valuta se

⁽¹⁴⁾ Si ritiene che, ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente da parte dell'organo competente, la valutazione relativa alla disponibilità di tempo dovrebbe concorrere alla valutazione complessiva dell'idoneità dell'esponente senza assumere rilievo autonomo.

⁽¹⁵⁾ Le risorse umane sono provviste delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità a esse attribuite.

⁽¹⁶⁾ In questo caso, è possibile non prevedere l'istituzione di specifiche funzioni aziendali di controllo.

⁽¹⁷⁾ Un organo di amministrazione monocratico non sarebbe pertanto compatibile con l'attribuzione a un/una esponente dell'organo di amministrazione di specifiche deleghe in materia di controlli.

accentrare in un'unica funzione di controllo le funzioni di controllo dei rischi, di conformità alle norme e *internal audit*.

Il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe adottare idonee cautele per assicurare che i controlli dei rischi e di conformità nonché, se previsti, quelli di revisione interna, siano svolti in modo indipendente e imparziale. Per assicurare l'imparzialità e l'indipendenza delle verifiche dovrebbe essere adottato un assetto organizzativo adeguato che preveda, ad esempio, che i responsabili dell'attività di controllo dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e non abbiano responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo, né siano gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree.

Nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 9 del Regolamento CF, il fornitore di servizi di *crowdfunding* potrebbe esternalizzare a soggetti terzi le funzioni di controllo, a condizione che i controlli interni continuino a essere efficaci (cfr. par. esternalizzazione).

Esternalizzazione

In linea con quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento CF che, tra l'altro, prevede la piena responsabilità del rispetto della normativa per le attività esternalizzate in capo al fornitore di servizi di *crowdfunding*, in caso di esternalizzazione quest'ultimo dovrebbe: *i*) mantenere in ogni momento un'idonea struttura e operatività sostanziale, evitando di diventare un'entità vuota (c.d. "*empty shell*"); *ii*) avvalersi di soggetti terzi qualificati in relazione alla tipologia di funzione esternalizzata ⁽¹⁸⁾ e alle relative attività.

Il fornitore di servizi di *crowdfunding* deve essere in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento la funzione esternalizzata, dare istruzioni al soggetto terzo e revocare l'incarico quando possa essere pregiudicata la qualità dei controlli interni o la capacità dell'autorità competente di monitorare il rispetto della normativa vigente. In tale ambito, il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe individuare all'interno della propria organizzazione aziendale un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate provvisto delle competenze necessarie ⁽¹⁹⁾.

2.2 Valutazione dell'idoneità degli esponenti

L'organo competente procede alla valutazione dell'idoneità degli esponenti prevista dall'art. 13, comma 5, del TUF, come richiamato dall'art. 4-*sexies*.1, comma 6, lettera f), dello stesso Testo Unico, in occasione della nomina degli esponenti e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative del fornitore di servizi di *crowdfunding*, incidono sulla situazione dell'esponente o sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

In occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina non si ritiene necessaria una nuova valutazione, salvo il ricorrere di eventi sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al capoverso precedente. Nel caso in cui venga condotta una nuova valutazione, essa può essere limitata ai soli profili sui quali gli eventi sopravvenuti incidono.

Gli esponenti dovrebbero trasmettere le informazioni richieste dal Regolamento delegato

⁽¹⁸⁾ In tale ambito, particolare attenzione è prestata in caso di esternalizzazione di funzioni operative importanti come definite nel Provvedimento della Banca d'Italia del 31 maggio 2023.

⁽¹⁹⁾ Nel caso in cui siano esternalizzate le funzioni aziendali di controllo e il responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate sia un/una esponente dell'organo di amministrazione, resta fermo quanto previsto dal quarto capoverso del par. *Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno*.

(UE) 2022/2112 con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e le valutazioni.

L'esame delle posizioni andrebbe condotto partitamente per ciascuno degli esponenti e con l'astensione dell'esponente di volta in volta interessato, utilizzando la documentazione fornita dal medesimo esponente nonché ogni altra informazione rilevante disponibile.

Il verbale della riunione dell'organo competente dovrebbe fornire puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l'esponente è ritenuto idoneo. Se sono riscontrati difetti di idoneità che possono essere colmati attraverso specifiche misure, il verbale dovrebbe indicare inoltre quali di esse sono state adottate e specificare le ragioni per le quali, a giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad assicurare l'idoneità dell'esponente.

Quando viene accertato il difetto di idoneità dell'esponente e questo non può essere colmato attraverso specifiche misure, o tali misure non sono state adottate, l'organo competente a pronunciare la decadenza dell'esponente dovrebbe provvedervi senza indugio⁽²⁰⁾; la decisione dovrebbe essere assunta con l'astensione dell'esponente interessato.

2.3 Due diligence sui titolari di progetti

Nell'adempimento degli obblighi di *due diligence* previsti dall'art. 5 del Regolamento CF, il fornitore di servizi di *crowdfunding*, ai fini della verifica dei precedenti penali dei titolari di progetti, valuta l'opportunità di fare riferimento a quanto previsto dall'art. 4-*sexies*.1, comma 6, lettera f), del TUF con riguardo alle fattispecie che vengono in rilievo ai fini della verifica dei precedenti penali degli esponenti dei fornitori⁽²¹⁾. In ogni caso, il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe definire con anticipo i criteri che intende utilizzare per la verifica dei precedenti penali dei titolari di progetti. In quest'ambito, il fornitore di servizi di *crowdfunding* valuta se richiedere ai titolari di progetti la stessa documentazione relativa alla prova dell'onorabilità prevista per gli esponenti dal Regolamento delegato (UE) 2022/2112.

⁽²⁰⁾ A questo fine, si ritiene opportuno che la decadenza sia pronunciata non oltre 30 giorni dalla nomina.

⁽²¹⁾ Sul punto, l'art. 4-*sexies*.1, comma 6, lettera f), del TUF fa riferimento, in tema di precedenti penali, a quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del Testo Unico Bancario.